

Direzione generale delle dogane, sezione Origine e tessuti

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS – Repubblica di Corea e dell'accordo bilaterale Svizzera – Repubblica di Corea sull'agricoltura in data 1° settembre 2006

1 Aliquote preferenziali

Le aliquote nella tariffa doganale elettronica (t@res) saranno adeguate al momento dell'entrata in vigore.

Lo smantellamento dei dazi è parzialmente asimmetrico¹.

2 Disposizioni in materia d'origine

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS - Repubblica di Corea

Campo d'applicazione territoriale

- Stati dell'AELS
- Repubblica di Corea

Campo d'applicazione

- Merci dei capitoli 25 - 97 della tariffa doganale, esclusi pochi prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- Prodotti agricoli trasformati
- Pesci e prodotti di mare

2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera – Repubblica di Corea sull'agricoltura

Tale accordo concerne alcuni prodotti agricoli dei capitoli 1 - 24, esclusi i prodotti agricoli trasformati.

2.2 Regole d'origine

Le regole d'origine applicabili sono desumibili dall'allegato I dell'accordo multilaterale AELS, risp. dagli accordi bilaterali sull'agricoltura.

2.2.1 Regole della lista

Le regole della lista si trovano nell'appendice 2 all'allegato I dell'accordo AELS. Esse sono per principio più semplici e liberali rispetto alle regole del protocollo d'origine Euro-Med.

2.2.2 Drawback

Non vige nessun divieto di drawback.

¹ Cfr. <http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/republic-of-korea/annexes-rou-id/CEEFE78663C642D39955F06C542F45BE.pdf> (accordi AELS), risp. https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/2006/08/korea_sued_ii.pdf.download.pdf/korea_sued_ii.pdf (accordi bilaterali).

2.2.3 Cumulo

Il cumulo si applica soltanto alle merci originarie dei paesi dell'AELS e della Repubblica di Corea. Un cumulo con merci originarie di altri parti contraenti non è permesso.

2.2.4 Spedizione diretta

L'accordo prevede delle prescrizioni più liberali di quelle previste negli altri accordi (vedi allegato).

2.2.5 Principio della territorialità

Diversamente ad altri accordi dell'AELS, il presente accordo consente ulteriori deroghe al principio della territorialità.

2.3 Prova d'origine

L'unica prova d'origine valida è **la dichiarazione d'origine sulla fattura**. Essa può essere rilasciata dall'esportatore indipendentemente dal valore della merce.

2.3.1 Tenore della dichiarazione d'origine

La dichiarazione d'origine deve sempre essere redatta in **inglese**. Il testo corrisponde a quello degli altri accordi (per le eccezioni vedi la nota a piè di pagina ⁵) ed ha il tenore seguente:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.....¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....²) preferential origin."

.....³)

(Luogo e data)

.....⁴)

(Firma dell'esportatore; sotto la firma dev'essere menzionato in modo leggibile il nome della persona che sottoscrive la dichiarazione).

.....⁵

2.3.2 Valori-limite

I valori-limite relativi per la rinuncia alla prova d'origine (piccoli invii da privati a privati e prodotti importati nel traffico viaggiatori) si discostano da quelli degli altri accordi di libero scambio. Essi sono i seguenti:

- piccoli invii
 - 500 euro per l'importazione in uno Stato AELS oppure
 - 1000 \$ per l'importazione nella Repubblica di Corea
- traffico viaggiatori
 - 1200 euro per l'importazione in uno Stato AELS oppure
 - 1000 \$ per l'importazione nella Repubblica di Corea

¹ Se la dichiarazione sulla fattura è compilata da un esportatore autorizzato giusta l'articolo 17, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere tralasciate.

² Occorre menzionare lo Stato di origine dei prodotti (p.es. "Icelandic", "Norwegian", "Swiss" o "Korean"). È lecito utilizzare il codice ISO-Alpha-2 ("IS", "NO", "CH" o "KR"). In una colonna della fattura si può rinviare al Paese di origine delle singole merci.

³ Queste indicazioni possono essere tralasciate se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

⁴ Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'obbligo di firmare di proprio pugno. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare decade anche l'obbligo di indicare il cognome del firmatario.

⁵ In caso di prodotti secondo l'articolo 3 dell'appendice IV all'allegato I occorre indicare "the Provisions of Appendix 4 to Annex I (Exemptions from the Principle of Territoriality) have been applied".

2.4 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni attuali si estendono anche al presente accordo.

2.5 Documentazione

L'intero accordo AELS – Repubblica di Corea può essere consultato in Internet all'indirizzo qui appresso (solo in inglese).

<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/korea>

[L'accordo principale](#) e [l'accordo bilaterale](#) possono essere visualizzati nelle lingue ufficiali..

Il [R-30](#) sarà adeguato alla prossima occasione.

Gli altri documenti disponibili in Internet verranno rielaborati.

3 Entrata in vigore

Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2006.

Allegato

Spedizione diretta

Oltre alle manipolazioni già tollerate per esempio nell'accordo con Singapore (trasbordo e deposito temporaneo), ora gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate delle prove d'origine rilasciate a posteriori (nella Repubblica di Corea, risp. in Svizzera).

Esempio:

